

ALLEGATO "C"

I G E A S.p.A.

**APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN OPERA DI MEMBRANA IN
POLIOLEFIME, SCOSSALINA E BOCCHETTONI DI RACCOLTA E
CONVOGLIAMENTO ACQUA PIOVANA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DI
COPERTURE DI FABBRICATI IGEA**

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, da effettuarsi a misura, ha per oggetto la fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in POLIOLEFINE (TPO), scossalina e bocchettoni di raccolta e convogliamento acque piovane per le coperture di fabbricati IGEA nel territorio del Comune di Iglesias.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

2.1 PIANO DI POSA

Il piano di posa della membrana deve presentarsi liscio, libero da detriti ed altre irregolarità che possano arrecare danni per punzonatura al manto impermeabile.

2.2 STRATO DI COMPENSAZIONE E ANTIPUNZONATURA

La stesa della membrana in poliolefine deve essere preceduta dalla posa in opera a secco di uno strato di compensazione e antipunzonatura realizzato in feltro non tessuto di fibre in polipropilene o poliestere da fiocco, imputrescibile, resistente ai microrganismi, del peso di 300 gr/mq, con lembi sormontati di circa 10 centimetri.

2.3 MEMBRANA IMPERMEABILE IN POLIOLEFINE

All'operazione precedente seguirà la posa in opera a secco della membrana impermeabile in POLIOLEFINE dello spessore di 1,5 mm, tipo FLAGON EP/PR ARMATO RETE DI POLIESTERE avente le seguenti dimensioni 2,1 x 20 m, resistente ai raggi U.V.. Il manto deve essere testato secondo le norme UNI 8202 e SIA 280 ISO 9001. I fogli saranno sormontati di cm 6 ai bordi e saldati termicamente con aria calda con l'ausilio di sistemi manuali o ad avanzamento automatico.

La posa del manto impermeabile sarà in semi indipendenza mediante fissaggio meccanico per punti con viti autofilettanti tipo ISOFAST TI per calcestruzzo o ISOFAST IGR per cemento cellulare posti al piede del muretto perimetrale del fabbricato e su tutta la superficie impermeabilizzata con fissaggi posti sotto sormonta in ragione di numero 4 per metro lineare, entrambe le tipologie accoppiate a rondelle ovali di ripartizione.

Le sovrapposizioni tra le membrane verranno saldate per termofusione con macchina automatica o manuale. Compreso ogni altro onere al fine di dare il lavoro di posa in opera finito a perfetta regola d'arte.

2.4 SCOSSALINA

Fornitura e posa in opera di scossalina perimetrale in alluminio preverniciato spessore 6/10, sviluppo massimo 50 cm, sagomato e sigillato con mastici ad elasticità permanente. Fissaggio mediante tasselli ad espansione.

2.5 ELEMENTO DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE

Fornitura e posa in opera di elemento di raccolta e convogliamento delle acque piovane costituito da un bocchettone circolare del diametro di 100 mm e dal relativo raccordo realizzato in poliolefine dotato di dispositivi paraghiaia e parafoglia, saldabile a caldo tramite cannello ad aria calda leister all'elemento di tenuta. Compreso ogni altro onere al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2.6 ELEMENTO DI FISSAGGIO

Fornitura in opera di elemento di fissaggio costituito da un profilo piatto a parete dello sviluppo di 7 cm realizzato in alluminio preverniciato dello spessore di 0,6 mm accoppiato ad una membrana in TPO, avente la stessa formulazione di quella utilizzata per il manto impermeabile, dello spessore di 1,2 mm. Sagomato per sigillatura con mastici ad elasticità permanente. Fissaggio mediante tasselli ad espansione. Compreso ogni altro onere al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Poiché sulle coperture dei fabbricati IGEA sono stati predisposti, ai fini della sicurezza, una serie di ancoraggi delle "linee vita" e sistemi anticaduta, è necessario anche la posa in opera degli elementi indicati nei seguenti due punti 2.7 e 2.8.

2.7 FAZZOLETTO DI TPO DELLE DIMENSIONI 50 X 50 CM

La messa in opera di tale elemento deve avvenire con la seguente procedura:

- Accurata pulizia del supporto mediante trattamento con prodotto chimico sgrassante e pulente per rendere idoneo il supporto al ricevimento del nuovo fazzoletto di TPO dello spessore di mm 1,5;
- Preparazione del fazzoletto di TPO delle dimensioni di 50 x 50 cm con foro centrale per l'alloggiamento dell'elemento termoformato;
- Introduzione dell'elemento termoformato del diametro idoneo al rivestimento del punto di ancoraggio della linea vita;
- Saldatura di tutti gli elementi che compongono il sistema impermeabile e successiva sigillatura con mastici poliuretanicici ad elasticità permanente.

2.8 FAZZOLETTO DI TPO DELLE DIMENSIONI 20 X 20 CM

- Accurata pulizia del supporto mediante trattamento con prodotto chimico sgrassante e pulente per rendere idoneo il supporto al ricevimento del nuovo fazzoletto di TPO dello spessore di mm 1,5;
- Preparazione e saldatura del fazzoletto di TPO delle dimensioni di 20 x 20 cm con foro centrale per l'alloggiamento dell'elemento termoformato.

ART. 3 - QUANTITA'

La superficie complessiva delle coperture da impermeabilizzare con membrana in poliolefine è stimata in **5.250 mq** a cui va aggiunta la messa in opera di **1.550 m di scossalina, n. 93 bocchettoni, 85 m di elementi di fissaggio, n. 48 fazzoletti 50 x 50 cm e n. 69 fazzoletti 20 x 20 cm**; nella tabella allegata al presente Capitolato (ALL. C1) sono riportate le quantità in dettaglio.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente ad **Euro 232.800,61** di cui **Euro 228.000,00**, a base d'asta, per la fornitura in opera dei materiali di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ed **Euro 4.800,61** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi sono al netto degli oneri fiscali.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO - DOCUMENTAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, l'impresa prima classificata nella graduatoria provvisoria, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, i seguenti certificati in originale e in corso di validità:

- Certificato generale del Casellario Giudiziale del rappresentante legale della Società o del soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara (se differente dal precedente);
- Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale di competenza;
- Certificato di ottemperanza, o dichiarazione, ex art. 17 Legge 68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Ed inoltre, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato ed integrato con il D.Lgs. n. 106/2009, l'IGEA acquisisce la documentazione di cui all'art. 90, comma 9 e all'Allegato XVII del medesimo Decreto, vale a dire:

- il Certificato di iscrizione alla CCIAA recante la dicitura antimafia, di cui all'art. 9, comma 1, del DPR n. 252/98, emesso in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara (in originale);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

- il Documento di Valutazione Rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 o l'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del medesimo Decreto.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la Ditta, se non già contenuto nel D.V.R., dovrà comunque indicare quale organizzazione e misure intende adottare riguardo all'esecuzione in sicurezza delle attività relative al presente appalto.

Per la stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria definitiva dovrà produrre la cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente Capitolato e comunicare gli estremi del Conto Corrente dedicato sul quale verranno canalizzati i pagamenti da parte dell'IGEA, nonché i soggetti autorizzati ad operare sul conto suddetto.

Dopo la stipula del contratto, ma prima della consegna dei lavori, l'IGEA si riserva di chiedere la seguente documentazione (a meno che la stessa non sia presente, tutta o in parte, nel Documento di Valutazione Rischi):

- l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08;
- l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08.

Prima della consegna dei lavori, l'impresa è comunque obbligata a comunicare all'IGEA l'elenco di tutti i lavoratori che saranno impegnati in cantiere e gli estremi delle denunce degli stessi effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili; ai medesimi lavoratori è fatto obbligo, in fase operativa, di avere con se apposito cartellino di riconoscimento.

Per la stipula del contratto, l'impresa sarà convocata presso la sede dell'IGEA sita in località Campo Pisano nel Comune di Iglesias (CI).

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RCT

Prima della stipula del contratto, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una **cauzione definitiva**, a garanzia della fornitura in opera e del buon andamento del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà altresì costituire una Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale non inferiore a **Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)**, per danni a persone e/o cose verificatesi in relazione alle attività previste nel presente appalto.

All'atto della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il presente Capitolato Tecnico e d'Oneri nonché il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), redatto dall'IGEA, che faranno parte integrante del contratto medesimo.

ART. 7 - POLIZZA DECENNALE DI "RIMPIAZZO E POSA IN OPERA"

Le attività di posa in opera dei materiali dovranno essere garantite mediante polizza "**di rimpiazzo e posa in opera**" rilasciata da banca, ovvero da compagnia di assicurazione o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati, in conformità al disposto del DPR n. 115/2004, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. La garanzia dovrà essere di tipo a convenzione con rilascio di certificato di assicurazione per il cantiere oggetto dei lavori, per la **durata di anni 10**.

La polizza dovrà garantire in particolare le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate, per errata posa in opera o per difetto di prodotti impiegati, che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.

La garanzia decorre dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITA' PREZZI - NUOVI PREZZI

Come previsto dall'art. 5 della Legge 25.05.1997, n. 140, all'Appaltatore non è dovuto alcun anticipo.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le attività, i lavori ed ogni altro onere, anche se non indicati nel presente Capitolato o nel contratto, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali, in base ai quali saranno pagate le attività appaltate di fornitura in opera risultano dai prezzi offerti in sede di gara, allegati al contratto, e comprendono:

- materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi, mezzi e macchinari, impianti, ecc. idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

I prezzi stabiliti dal contratto s'intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento della fornitura in opera ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi relativi ad eventuali attività non previste saranno determinati dalla Direzione Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dalla Direzione Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. con riferimento a prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta, come indicato all'art. 163 del DPR n. 207/2010.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

ART. 9 - AVVIO E TERMINI DI POSA IN OPERA DELLA FORNITURA

La Stazione Appaltante si impegna a consegnare i lavori di posa in opera della fornitura **entro 15 giorni** dalla data di stipula del contratto.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori di posa in opera; la consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il completamento della posa in opera dei materiali forniti.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'Appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall'IGEA, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro, se sostenute.

La posa in opera della fornitura dovrà essere completata in un periodo di **90 giorni solari e consecutivi** dalla data di consegna dei lavori di posa in opera.

ART. 10 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per il completamento dell'Opera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva della posa in opera dei materiali sarà applicata una **penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento)** dell'importo contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento delle attività di posa in opera dei materiali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Impresa, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'IGEA su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

L'istanza deve pervenire prima della scadenza dei termini stabiliti. In tal caso, l'IGEA può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza, una proroga del termine ultimo per eseguire la posa in opera, nella misura che ritenga giustificata.

Anche nel caso in cui il ritardo dipenda dall'IGEA, non verrà applicata alcuna penale.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

La Ditta aggiudicataria è responsabile per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'IGEA o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con conseguente esonero dell'IGEA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Ditta resta responsabile verso l'IGEA dell'esatta e puntuale osservanza dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito della fornitura e posa in opera in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

La Ditta assume sopra di sé la responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento della fornitura e posa in opera, esonerando l'IGEA da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

ART. 12 - DIREZIONE LAVORI

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori di posa in opera dei materiali siano eseguiti in piena conformità del Capitolato, delle specifiche tecniche e del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

ART. 13 - NOTIFICHE ALL'IMPRESA

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ovvero dall'IGEA, ciascuno relativamente per gli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori di posa in opera, oppure possono essere effettuate a mezzo fax, ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata al domicilio eletto dell'Appaltatore.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

ART. 14 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare la fornitura in opera oggetto del contratto ed indicata dal presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di tutte le attività necessarie per la buona riuscita della fornitura in opera dei materiali, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché l'eventuale presenza di elementi che possono influire sull'offerta;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccipire, durante l'esecuzione della fornitura in opera, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano

a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione della fornitura in opera dei materiali, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della stessa secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

ART. 15 - OBBLIGHI E ONERI DELL'IMPRESA

L'Impresa assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spesa:

- alla realizzazione delle attività previste dall'appalto nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'oggetto del contratto;
- a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai documenti contrattuali e, comunque, dagli articoli 113 e 129 del D.Lgs. 163/06, con le modalità ivi previste;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione delle attività previste;
- ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento della stipula del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- ad utilizzare, e far utilizzare, nelle attività di posa in opera, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;

L'Impresa si obbliga a richiedere a tutte le persone operanti in cantiere nonché a tutti i fornitori, l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori di posa in opera;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- la pulizia del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori.

ART. 16 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

Per tutta la durata dei lavori di posa in opera dei materiali, l'Impresa curerà la direzione del cantiere a mezzo di un tecnico, con competenza professionale estesa alle attività da eseguire, al quale competerà ogni responsabilità in ordine all'andamento del cantiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori per assicurarne l'esecuzione in conformità delle specifiche tecniche, dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso dei lavori, con particolare riguardo a quelle infortunistiche e alle prescrizioni contenute nel DUVRI. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio delle attività, alla Stazione Appaltante che potrà richiederne in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

ART. 17 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale destinato ai lavori di posa in opera dei materiali dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle dimensioni delle attività da eseguire e ai termini del programma e della consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. L'Impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei documenti di sicurezza.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Impresa devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature e alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Impresa medesima.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Impresa responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed alle opere.

ART. 18 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna pertanto all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori di posa in opera;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso d'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni suddette, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art. 19 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore, condizioni climatiche, perizie di variante, o altro) impediscano in via temporanea che i lavori di posa in opera dei materiali procedano secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

L'Impresa è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.

Durante la sospensione delle attività di posa in opera dei materiali, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa delle attività di posa in opera dei materiali viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa in contraddittorio con l'Impresa (la quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori di posa in opera insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento degli stessi, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelli non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dall'IGEA, l'Impresa, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, **dopo 90 (novanta) giorni** consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte dell'IGEA della definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Fuori dei casi previsti sopra, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o particolari necessità, potrà ordinare la sospensione per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi.

Nel caso che la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori di posa in opera nei termini fissati può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori. Ove comunque possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la richiesta medesima deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale delle attività ancora da eseguire valutato alla data della domanda.

ART. 20 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori di posa in opera dei materiali, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal presente capitolato.

Art. 21 - NORME E ONERI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Con l'accettazione dell'appalto l'Impresa dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e imprevedibili, il Committente ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato al DUVRI, ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nel precedente art. 8.

L'importo previsto per gli oneri di sicurezza, pari complessivamente ad **Euro 4.800,61**, è inserito tra i costi delle opere e non è soggetto a ribasso d'asta.

ART. 22 - VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

ART. 23 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE O PER COLPA O NEGLIGENZA DELL'APPALTATORE

Saranno considerati danni per cause di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

In questo caso l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Nessun compenso sarà invece dovuto quando a determinare il danno abbiano concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori di posa in opera. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal 07.09.2010, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di garantire la **tracciabilità dei flussi finanziari**, è necessario che l'appaltatore utilizzi **conti correnti dedicati**, "**anche in via non esclusiva**", ovvero conti correnti per l'esecuzione di movimentazione finanziaria tracciabile al fine di pagamenti inerenti l'attività connessa all'appalto.

Pertanto al fine di poter effettuare i pagamenti inerenti le spese relative al contratto di appalto, dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto:

- **gli estremi identificativi** del conto corrente dedicato su cui l'IGEA SpA dovrà canalizzare i pagamenti;

- le **generalità ed il C.F.** delle **persone delegate ad operare** sul conto corrente dedicato; gli stessi soggetti sono obbligati, altresì, a comunicare ogni eventuale futura modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 25 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

Il Direttore dei Lavori, redigerà lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che riporterà l'avanzamento progressivo delle attività di posa in opera della fornitura e dei corrispondenti importi quando **l'ammontare dei lavori di posa in opera raggiungerà l'importo minimo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al netto delle trattenute e del ribasso d'asta, compresa la quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.**

Ai sensi dell'art. 143 del DPR 207/2010, **entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione del SAL** il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato per il pagamento della rata ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010. Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello **0,5% (zerocinquapercento)** a garanzia del trattamento economico assicurativo dei lavoratori.

L'Impresa aggiudicataria emetterà apposita fattura con l'indicazione delle coordinate bancarie e del numero di conto corrente su cui sarà effettuato il pagamento.

Il suddetto pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Nel caso d'invio della suddetta documentazione incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, verrà rilasciato dal Responsabile del Procedimento dopo la conclusione dei lavori entro gli stessi termini previsti per gli altri acconti.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà redatto dal Direttore dei Lavori **entro 20 (venti) giorni** dalla data di completamento della posa in opera dei materiali forniti e trasmesso al Responsabile del Procedimento; questi rilascerà il Certificato di pagamento solo dopo l'avvenuto collaudo e l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, entro 10 (dieci) giorni dallo stesso.

A fronte del Certificato di pagamento, l'Impresa emetterà fattura. Il pagamento della rata a saldo avverrà a **60 (sessanta) giorni** data fattura fine mese.

La liquidazione del saldo avverrà comunque solo dopo che sia stato dimostrato, dall'appaltatore, l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 26 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA POSA IN OPERA - COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori di posa in opera di tutti i materiali, l'Appaltatore richiederà che venga redatto il Certificato di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 199 del DPR 207/2011.

Entro **10 (dieci) giorni** dalla suddetta richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, delle opere compiute e all'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori.

Detto Certificato può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Entro i successivi **20 (venti) giorni** dall'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, verrà effettuato il collaudo delle opere realizzate.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che la posa in opera della fornitura sia stata eseguita secondo i termini e i documenti contrattuali, in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite

e in conformità ad eventuali varianti approvate e a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

A compimento delle operazioni di collaudo il Direttore dei lavori emetterà il Certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria verrà effettuato dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione e comunque solo dopo che sia stato dimostrato, dall'appaltatore, l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'accettazione della fornitura e della sua posa in opera da parte dell'IGEA non esonera la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione da parte dell'IGEA, quest'ultima procederà all'escussione della cauzione definitiva.

E' fatto salvo l'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno.

Art. 27 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applica integralmente l'art.118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

In particolare, qualora si dovesse ricorrere al sub-appalto, è necessario che:

- i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affidare in cottimo;
- l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni;
- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto di cui all'art. 18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltati.

Nel caso di sub-appalto, l'impresa aggiudicataria resterà comunque la sola e unica responsabile della esecuzione delle attività appaltate, nei confronti della Stazione Appaltante.

Durante l'esecuzione dei lavori, qualora il Committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione degli stessi, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

L'impresa che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante l'istanza corredata della documentazione prescritta.

L'affidamento in sub-appalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare la risoluzione del contratto.

ART. 28 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante la forma della scrittura privata in seguito all'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di fornitura sono posti a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze o gravi negligenze riguardo agli adempimenti contrattuali, l'IGEA si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo le norme del Codice Civile.

ART. 30 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto, è competente il Foro di Cagliari.

ART. 31 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dai concorrenti per la partecipazione al presente appalto sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla L. n. 241/90 e s.m.i.. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del sopra indicato D.Lgs. n. 196/03.

ART. 32 - NORME GENERALI

Per le parti non richiamate espressamente nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010, alla Legge Regionale n. 05 del 07.08.2007 in quanto compatibile per le disposizioni non abrogate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 2008 o da successive disposizioni legislative e alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i..

ART. 33 - ACCETTAZIONE INTEGRALE

Le condizioni riportate nel presente Capitolato devono essere accettate integralmente tramite sottoscrizione del legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, a pena di esclusione dall'affidamento dell'appalto.

In sede di stipula del contratto, il presente Capitolato, controfirmato dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa.